



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’art. 7, che prevede l’obbligo di fornire i dati statistici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 e relativi Allegati 1 e 2 recanti, rispettivamente, “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, quest’ultimo rettificato con deliberazione n. DOP/1135/2019 del 28 ottobre 2019 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019, concernente il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 1° dicembre 2019;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

Visto il Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019 e relativi allegati, approvato con DPR del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2019;

Visto l’art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l’efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all’adozione del nuovo decreto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con deliberazione



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 e da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 103 (“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”), il quale disponendo al comma 1 che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, consente alle pubbliche amministrazioni di sospendere la formazione della propria volontà amministrativa nell’arco temporale ivi indicato;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazione dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e, in particolare, l’art. 37 (“Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza”) che dispone la proroga al 15 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 citato;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19”, apportando modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 18/2020 come convertito dalla legge n. 27/2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, e, in particolare, l’art. 81 (“Modifiche all’art.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”), il quale, dispone, al comma 2, che “I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 3, che stabilisce che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 e, in particolare, l’art. 1, comma 3, lett. a) che stabilisce che “all’articolo 1, comma 3 (del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83), le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»”;

Visto altresì l’art. 1, comma 4-ter del citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 che dispone che “Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L’Istat provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l’accertamento delle violazioni”;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2010, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che con successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerata l’importanza del ruolo della statistica ufficiale e visto l’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l’obbligo di fornire i dati statistici;



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visti i provvedimenti adottati dall'Istat in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19 e, in particolare, i Comunicati: COM/24/2020 del 26 febbraio 2020, COM/30/2020 del 5 marzo 2020, COM/32/2020 del 9 marzo 2020, COM/40/2020 del 17 marzo 2020 e COM/45/2020 del 2 aprile 2020;

Vista la nota del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali prot. n. 4391 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 cit. alla notificazione delle contestazioni delle violazioni dell'obbligo di fornire i dati statistici previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989;

Vista la nota del Presidente dell'Istat al Direttore generale di Eurostat prot. n. 0635467/20 del 12 marzo 2020 relativa alle iniziative intraprese dall'Istituto in merito alla produzione e diffusione delle statistiche europee in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la nota del Direttore Generale Eurostat prot. n. (2020) 1785786 del 26 marzo 2020, con la quale, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono state rese note ai Presidenti e ai Direttori generali degli Istituti nazionali di statistica appartenenti al Sistema statistico europeo le azioni intraprese o da intraprendere a livello euro-comunitario;

Viste le valutazioni e le proposte tecnico-metodologiche espresse dalla "Task Force sulle soluzioni metodologiche per la continuità e la qualità della produzione statistica nell'emergenza" costituita con Deliberazione n. DOP/310/2020 del 16 marzo 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/341/2020 del 25 marzo 2020 con la quale, in relazione alle specifiche indagini indicate negli allegati alla medesima deliberazione, sono stati disposti interventi di rinnovazione delle condizioni, delle modalità e dei termini per la fornitura dei dati; di differimento dei termini per la fornitura dei dati; di rimodulazione delle tecniche di rilevazione, adottando appropriate soluzioni metodologiche e organizzative per un arco temporale più ampio rispetto a quello indicato dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 citato, "salvo ulteriori proroghe normative";

Vista la deliberazione n. DOP/430/2020 del 17 aprile 2020 con la quale si è provveduto alla rinnovazione, al differimento, alla sospensione causa COVID-19 delle indagini statistiche di cui ai relativi allegati, che ha sostituito la Deliberazione n. DOP/341/2020 del 25 marzo 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/519/2020 del 17 maggio 2020 con la quale si è provveduto alla rinnovazione, al differimento, alla sospensione causa COVID-19 delle indagini statistiche di cui ai relativi allegati, che ha sostituito la Deliberazione n. DOP/430/2020 del 17 aprile 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020 con la quale si è provveduto a confermare i termini delle rilevazioni trimestrali e strutturali indicati nella precedente deliberazione n. DOP/519/2020 del 17 maggio 2020 e a confermare la variazione delle tecniche di indagine per le rilevazioni statistiche di cui ai relativi allegati; a differire i termini dell'indagine Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome e dell'indagine Bilanci consuntivi delle camere di commercio; a specificare le modalità di applicazione dell'art. 81, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020;



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. DOP/735/2020 del 10 agosto 2020 con la quale si è provveduto a sospendere fino al 15 ottobre 2020 le attività di accertamento e notificazione dei processi verbali e a confermare le disposizioni contenute nella precedente Deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/878/2020 del 14 ottobre 2020 con la quale si è provveduto a prorogare i termini di sospensione delle attività di accertamento e notificazione dei processi verbali fino al 31 dicembre 2020, nonché a confermare le disposizioni contenute nella precedente deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/1008/2020 del 26 novembre 2020 con la quale è stato modificato l'art. 3 della deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020, richiamando tutti gli operatori e gli organi di rilevazione al massimo rispetto dei protocolli sanitari e delle misure poste a tutela della salute;

Considerate le disposizioni in tema di sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali fino al 15 maggio 2020, adottate con i diversi decreti legge e, da ultimo, contenute nell'art. 103, comma 1-bis, introdotto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, proroga al 31 dicembre 2020 il termine fissato dall'art. 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sopra richiamato, sospendendo conseguentemente le attività di accertamento delle violazioni configuratesi;

Considerato che l'arco temporale per la fornitura dei dati espressamente previsto dall'art. 1, comma 4-ter del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (fornitura dei dati compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020), consente di individuare n. 31 rilevazioni statistiche concluse nel corso dell'anno 2020 o avviate nello stesso anno, per le quali l'Istat è chiamato a riaprire i termini;

Considerato che tra le 31 indagini individuate rientrano sia le rilevazioni c.d. strutturali avviate nel corso dell'anno 2020, sia quelle c.d. congiunturali (caratterizzate da una pluralità di forniture nel periodo di riferimento, da considerare come un'unica indagine ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n.322/1989), terminate nell'anno 2020 (la cui raccolta dati si riferisce all'annualità 2019) o avviate nel medesimo anno (la cui raccolta dati si riferisce all'annualità 2020);

Considerato che le suddette rilevazioni sono state avviate con lettere informative, ciascuna contenente i relativi riferimenti normativi e al Programma statistico nazionale, la metodologia di indagine, le modalità di svolgimento della rilevazione, il trattamento dei dati e il richiamo all'obbligo di fornire i dati e alla conseguente sanzionabilità in caso di inadempimento;

Considerata l'esigenza di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istat durante il periodo dello stato emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19;

Tenuto conto della necessità di recuperare i dati statistici non forniti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322/89, alcuni dei quali risultano interessati a più rilevazioni, per oggettive e fisiologiche difficoltà derivanti dalle misure di contenimento del



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

virus adottate e, conseguentemente, di comunicare agli stessi le modalità per l'adempimento;

Tenuto conto della necessità di informare tutti i soggetti coinvolti dalle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 4-ter del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, dando loro comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento e della suddetta disposizione;

Tenuto altresì conto che, come riportato nel Programma statistico nazionale, è prevista una sanzione per alcuni lavori statistici, è opportuno che i soggetti da questa interessati, siano informati anche via pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

Sentiti i Direttori di Dipartimento e i Direttori Centrali interessati;

Sentito il Comitato di Presidenza;

DELIBERA

Art. 1

In osservanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazione dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è disposta, fino al 31 marzo 2021, la riapertura delle piattaforme informatiche per la fornitura dei dati statistici relativi alle sole indagini riportate nell'Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa.


Art. 2

La Direzione Centrale per la raccolta dati è tenuta a individuare e informare tutte le unità di rilevazione coinvolte dalla disposizione normativa, comunicando loro, con le modalità indicate in premessa, le indagini interessate, le modalità, i termini di scadenza anche ai fini dell'avvio delle conseguenti procedure di accertamento delle violazioni.

Art. 3

Della presente deliberazione è data comunicazione al Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicità sul sito istituzionale dell'Istat.

IL PRESIDENTE





Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Allegato

Codice PSN	Denominazione PSN	Periodo riferimento dati
IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	2019
IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	2020
IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)	2019
IST-00146	Trasporto merci su strada	2019
IST-00146	Trasporto merci su strada	2020
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	2019
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	2020
IST-01175	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese	2020
IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	2018
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	2019
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	2020
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi	2019
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi	2020
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)	2019
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)	2020
IST-01675	Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire	2019



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

IST-01675	Rilevazione statistica “rapida” dei permessi di costruire	2020
IST-01931	Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale	2019
IST-02418	Rilevazione dei prezzi all’importazione	2019
IST-02418	Rilevazione dei prezzi all’importazione	2020
IST-02538	Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)	2019
IST-02586	Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei registri satellite	2019
IST-02630	Rilevazione del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N	2019
IST-02630	Rilevazione del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N	2020
IST-02650	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali	2019
IST-02650	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali	2020
IST-02673	Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l’esercizio di arti e professioni	2018
IST-02673	Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l’esercizio di arti e professioni	2019
IST-02678	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi	2019
IST-02678	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi	2020
IST-02698	Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo	2018